

Note alla bozza di modifica del Titolo I del regolamento

Le modifiche proposte traggono ispirazione dalle linee guida che sono state elaborate anche sulla base del sondaggio di categoria sulla previdenza, che si concretizzano nelle modifiche al Titolo I del regolamento dell'Enpacl.

Perno principale su cui ruota la proposta di modifica è l'introduzione del regime contributivo. Un sistema che ormai è unanimemente riconosciuto come il più efficace e capace di rendere duraturo un sistema previdenziale.

Una modifica però che entra in maniera graduale e che riduce il trauma di un cambio di regime repentino ed immediato.

Questa iniziativa non comporta però un semplice passaggio al regime contributivo ma prevede un affiancamento al sistema a prestazione definita che fino ad oggi ci ha accompagnato.

L'idea è quindi l'introduzione di un sistema misto, che nell'arco di quindici anni, pur mantenendo un minimo fisso per tutti, adegua le pensioni ai versamenti effettivamente effettuati.

Queste le modifiche:

nel testo del regolamento a sinistra è inserito il testo del 2008 presentato al Ministero (in corsivo è evidenziato il testo sostituito o cancellato), a destra le bozze di modifica, dove in grassetto sono evidenziate le variazioni.

Note all'art 5

Il **comma 2** prevede che l'importo della pensione base sia di euro 9.000 fino al 31 dicembre 2014 e di 10.000 dal 1° gennaio 2015.

La pensione di euro 10.000 è stata calcolata sulla base dell'importo medio dei contributi che andranno versati. Infatti l'attuale sistema a fasce prevede un contributo medio dal 2014 di euro 4.440 (dato dalla somma degli importi per ogni fascia diviso il numero delle fasce) su un importo di pensione erogata di 12000 euro. Riducendo proporzionalmente il contributo, sull'importo della pensione previsto di 10.000 euro, si ottiene un contributo proporzionato di 3.700 euro ($4400 \times 10000 / 12000$), importo che viene versato, secondo la tabella dell'art. 49 dal gennaio 2016. Gli aumenti successivi (fino ad un massimo del 50% della quota fissa di pensione erogata) dovrebbero dare ulteriore stabilità al primo pilastro previdenziale.

Al **comma quattro** viene aggiunta la quota pensione maturata con il sistema contributivo.

Il **comma sette** introduce l'importo minimo di pensione che non può essere inferiore al triplo dell'importo del contributo soggettivo fisso obbligatorio versato al momento del pensionamento.

Note all'art 6

Esteso l'obbligo di cancellazione dall'Albo per l'erogazione di tutte le pensioni di anzianità.

Note all'art. 24

Anche le quote derivanti dal versamento di contribuzione soggettiva facoltativa previsto dall'art. 10 dello statuto, sono calcolate con il sistema contributivo.

Note all'art. 49

Viene riscritto l'art 49 ripristinando al comma 1 il contributo fisso uguale per tutti. Tale contributo viene adeguato ogni biennio fino al 2025 in virtù dell'aumento dell'importo della pensione base erogata.

Il **comma 7** prevede la possibilità per chi si iscrive entro il trentottesimo anno di età (dato che l'età media di iscrizione è di 35 anni), la possibilità di ridurre del 50% sia il contributo fisso che il contributo a percentuale. Questa possibilità però decade se nell'anno precedente il reddito supera i 30.000 euro.

Note all'art 49 bis

Questo nuovo articolo, introduce la contribuzione in percentuale sul reddito. Per rendere il più possibile graduale questo nuovo contributo è stato previsto che col passare degli anni vi sia una proporzione inversa tra l'aliquota (crescente) ed il minimale (decrescente). Ciò fa sì che per i redditi bassi il prelievo aggiuntivo avvenga solo dopo alcuni anni.

Il **comma 2** fissa un massimale su cui calcolare il contributo a percentuale in 70.000 euro.

Il **comma 3** prevede l'esclusione del contributo per i pensionati.

Il **comma 4** introduce un contributo di solidarietà di 0,50% per i redditi che eccedono euro 70.000 e fino a 200.000 euro. Pertanto un prelievo che varia da 350 fino ad un massimo di 1000 euro.

E' appena il caso di ricordare che per i redditi elevati l'aliquota IRPEF marginale è più elevata (per i redditi superiori a 75.000 l'aliquota IRPEF è del 43%) il che comporterebbe per chi supera questo reddito, attraverso il meccanismo degli oneri deducibili dal reddito complessivo, un esborso effettivo per il contributo di solidarietà da 214 a 570 euro.

Note all'art. 54

Viene aggiunto nella comunicazione obbligatoria all'Ente oltre alla dichiarazione del volume d'affari anche il reddito professionale prodotto.

Le date per il versamento del contributo soggettivo in percentuale potrebbero essere:

- 30 aprile

acconto pari al 45% del reddito dell'anno precedente a quello su cui sono calcolati i contributi. In mancanza di reddito nessun versamento in acconto. (Es.: ad aprile 2011 acconto calcolato sui redditi 2009)

- 31 ottobre

saldo da calcolarsi sul reddito dell'anno precedente..

Conclusioni.

Questa è la mia proposta.

Non ho la presunzione di pensare che sia la migliore riforma possibile. Ho cercato di applicare un po' di "buon senso" oltre ad uno sguardo alle altre casse previdenziali ed ai loro regolamenti.

Tutte le modifiche avanzate sono sicuramente perfettabili ed integrabili, così come possono essere variate aliquote, importi e limiti di reddito. Ma i principi ispirati dalle linee guida credo che possano essere largamente condivisibili.

La parola adesso spetta a voi, cari colleghi. Spero che questa mia iniziativa, possa dar vita ad una discussione pacata e serena sulla possibilità di modificare la previdenza di categoria e che ispiri un dibattito a tutti i livelli, istituzionali e sindacali, ma anche e soprattutto aperta a tutti i consulenti del lavoro che vivono ogni giorno ed in ogni parte del Paese la loro vita professionale, ricordandoci che il fine ultimo è unicamente il bene della categoria.

Infine, un po' per gioco, ho voluto simulare l'applicazione della riforma su tre profili, molto diversi fra loro, per dare un senso tangibile a tutto ciò e perché i numeri possano aiutare a comprendere meglio gli obiettivi proposti. Ovviamente, questi esempi, non hanno la pretesa di essere "tecnicamente esatti", ma hanno solo lo scopo di offrire uno spunto di riflessione sugli effetti delle modifiche a lungo termine.

Da subito, invece, si ottiene una ripartizione dei contributi legata alla capacità contributiva di ogni singolo consulente.

Un cordiale saluto a tutti.

Luigi Tortora

Delegato Enpacl

luigi.tortora@consulentidellavoro.it